

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -**

**Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 15933/2008 proposto da:

**CREDITORE PROCEDENTE**

- ricorrente -

contro

**SOCIETÀ ASSICURAZIONI OPPONENTE**

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13646/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/06/2007.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La società opponente propose opposizione all'esecuzione, davanti al Tribunale di Roma, nei confronti del creditore, contestando il diritto del convenuto di procedere ad esecuzione presso terzi sulla base di atto di precetto per la somma di Euro 7.843,50.

Costitutosi il convenuto, il Tribunale accolse l'opposizione e dichiarò illegittimo il pignoramento eseguito dal creditore a carico dell'opponente.

Osservò il giudicante che il pagamento della somma tramite assegno bancario anziché in denaro contante doveva ritenersi legittimo e tempestivo, in quanto proveniente da una società di assicurazione di primaria importanza; il trattenimento del titolo, da parte del creditore, per lunghissimo tempo e senza fornire alcuna spiegazione doveva ritenersi una macroscopica violazione del principio di buona fede, benché l'assegno non fosse stato incassato.

La giurisprudenza, del resto, ha da tempo stabilito la piena equiparabilità dell'assegno bancario alla moneta contante, ove non vi siano dubbi sulla solvibilità di chi lo ha emesso.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso il creditore, con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la società opponente, con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione degli artt. 1277, 1175, 1197 e 1988 del c.c..

Rileva il ricorrente che ai fini dell'estinzione di un'obbligazione pecuniaria è necessaria la consegna di denaro contante avente corso legale, ai sensi dell'art. 1277 c.c.; la giurisprudenza ha successivamente ammesso l'utilizzo del solo assegno circolare come strumento di pagamento, ma non dell'assegno bancario, il quale ha natura di *datio in solutum* e non può considerarsi dotato di efficacia estintiva dell'obbligazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con la nota sentenza delle Sezioni Unite 18 dicembre 2007, n. 26617, che nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o con assegno circolare. Tale principio, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla diversità del titolo, è stato esteso all'assegno bancario con la sentenza 4 giugno 2010, n. 13658, delle Sezioni Unite, secondo cui *"il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del valore monetario spettante) - sistema che, comunque, "assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta" - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare"*.

Nella specie, il Tribunale non ha affermato che il pagamento tramite assegno bancario sia da ritenere di per sé equivalente a quello con denaro contante o con assegno circolare, ma ha correttamente evidenziato che, provenendo tale assegno da una società di assicurazione tra le più note d'Italia, non vi era ragione alcuna per dubitare della solvibilità della medesima e, quindi, della necessaria copertura dell'assegno. A ciò va aggiunto, come lo stesso Tribunale ha posto in evidenza, che l'assegno non era stato incassato ed era stato trattenuto dal creditore *"per lunghissimo tempo senza fornire alcuna spiegazione"*, con il che dimostrando anche un'evidente violazione del principio di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni.

Una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, del resto, è stata già decisa da questa stessa Terza Sezione con la sentenza 10 giugno 2013, n. 14531, enunciando principi che l'odierna pronuncia condivide integralmente ed ai quali intende dare continuità.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS